NORME PER LA TUTELA GIURIDICA DELLE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 23

Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità

Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10- bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire un milione a lire diecimilioni;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

Versione in vigore dal 18 marzo 1989, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Estremi	Legge 21 febbraio 1989, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-giuridica-delle-topografie-dei-prodotti-a/art-23-disposizioni-nell-interesse-della-difesa-militare-o-per-cause-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it